


8. Non è consentito installare "dehors", <sup>o parti di esso,</sup> ad una distanza inferiore a 5 m ~~di~~ ~~deggi~~ dagli edifici di culto e/o dai ~~monumenti~~ monumenti; ~~in~~ in caso di edifici di culto e/o monumenti di particolare pregio, tale distanza può essere ~~di~~ aumentata discrezionalmente dall'Amministrazione.

(I commissione) Elisabetta Ferrara  
(responsabile settore) Giulio Paparelli

Vista la superiore proposta si esprime parer favorevole ai sensi dell'art. 12 L.P. 30/2000

Giulio Belli

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.09.2015*



# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

**Regolamento per l'occupazione di spazi di ristoro  
all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio per la  
somministrazione di alimenti e bevande**

## CAPO I

### *Disposizioni tecniche*

#### **Art.1 - Contenuto ed ambito del Regolamento**

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare l'occupazione del suolo pubblico o privato per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, con la collocazione di elementi di arredo con o senza elementi di copertura, al fine di migliorare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela. I manufatti, pur essendo destinati ad un utilizzo prolungato nel tempo per una diversificata erogazione del servizio agli utenti, non possono alterare lo stato dei luoghi né incrementare il carico urbanistico, ma devono armonizzarsi con il contesto cittadino e costituire elemento di riqualificazione dell'ambiente urbano.

#### **Art.2 - Tipologie e Definizioni**

**Definizioni.** Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, si stabiliscono le seguenti definizioni e tipologie:

1. **"Dehors"**. Costituisce *dehors* l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda l'area adiacente un locale di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande o quella del posteggio destinata all'attività commerciale. L'insieme di attrezzature che compongono il *dehors* deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di autorizzazione e non è consentita l'installazione di altre strutture o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di autorizzazione per dehors. Le tipologie possono essere:

**Tipologia 1.a:** tavoli e sedie con o senza ombrelloni o tende a braccio delimitato di base da fioriere a cui si possono aggiungere elementi trasparenti di altezza max 80 cm o elementi di arredo puntuali (corpi illuminanti ecc.);



**Esempio allestimento possibile tipologia 1.a**

**Tipologia 1.b:** allestimento come da tipologia 1 su pedana, delimitato di base da fioriere a cui si possono aggiungere elementi trasparenti di altezza max 80 cm o elementi di arredo puntuali (corpi illuminati ecc.).



**Esempio allestimento possibile tipologia 1.b**

Con l'esclusione della tipologia di occupazione prevista all'art. 6 comma 4 "strada carrabile", per la quale bisogna tenere conto delle esigenze di visibilità/sicurezza stradale e di decoro urbano, in tutti gli altri casi è consentita l'installazione perimetrale di tende verticali avvolgibili in PVC Cristal all'interno della struttura – le fioriere devono rimanere al di fuori - come parziale tamponamento e solo per la stagione invernale (da novembre a marzo compreso). Ogni trasgressione sarà punita con multa e, se reiterata, con la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

**2. Occupazione stagionale.** L'occupazione può essere "stagionale", con una durata complessiva non superiore a 240 giorni nell'arco dell'anno solare o "permanente", ovvero installata per un periodo complessivo superiore a 240 giorni e, comunque, non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico. L'occupazione di suolo pubblico costituita dalla collocazione di massimo due tavolini e sedie o solo panche, poste in adiacenza ai fabbricati, non costituisce *dehors*, ma è sempre soggetta a specifico atto autorizzativo affinché possano essere sempre tutelate le esigenze di deambulazione dei pedoni ed il rispetto del Codice della strada.

**3. Caratteristiche tecniche e costruttive.** I *dehors* devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie del superiore articolo, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno. Qualsiasi danno o manomissione alla pavimentazione pubblica dovrà essere ripristinato a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Pur non individuando una precisa tipologia stilistica, ornamentale e cromatica di riferimento per la scelta degli elementi di arredo e per gli elementi di copertura (ombrellone o tenda a sbraccio) si può orientare la scelta dei materiali in questo modo:

- a) le coperture devono essere in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001), avorio o crema. Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata;
- b) I materiali delle perimetrazioni e delle strutture possono essere in acciaio verniciato di Colore grigio scuro ferromicaceo (RAL 7011) o grigio chiaro lucido (RAL 7039) o in legno naturale, smaltato o decapato in tonalità chiare.

La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale e l'altezza max al colmo non può superare ml 3.00, misurate all'intradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml. 2.70.

I *dehors* devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.

Nel caso sia prevista l'illuminazione del *dehors*, questa deve essere progettata e realizzata in conformità alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

### **3.a. Recinzioni**

Pur non individuando una precisa tipologia stilistica, ornamentale e cromatica di riferimento per la scelta degli elementi di delimitazione, purché non si vada in alcun modo in contrasto con i canoni del decoro urbano le recinzioni possono essere realizzate, in alternativa o in combinazione, nei seguenti materiali: in fusione di ghisa, ferro battuto; acciaio inox; legno. L'altezza deve essere tale da non creare ostacolo alla visibilità, ed in ogni caso non deve superare i 80 cm. Nelle zone a traffico veicolare è obbligatorio porre, sugli elementi di recinzione verticale, placche catarifrangenti per evidenziare l'ostacolo; le fioriere possono essere realizzate, in alternativa o in combinazione, nei seguenti materiali: in fusione di ghisa, ferro battuto; legno; materiali polimerici. L'altezza lorda complessiva, intesa quale somma dello sviluppo verticale delle fioriere e delle essenze vegetali, deve essere tale da non creare ostacolo alla visibilità.

### **3.b. Elementi di delimitazione orizzontale calpestabili**

La pedana, se presente, deve essere realizzata in legno o scatolare metallico con pavimento resiliente. Il pavimento della pedana, a prescindere dal materiale con cui è realizzato, deve essere antiscivolo e lavabile. Inoltre la pedana deve avere queste caratteristiche:

- a) deve essere semplicemente appoggiata e non ancorata al suolo;
- b) devono essere realizzate in modo da permettere la pulizia periodica nella parte coperta sottostante, evitando di sigillarle per evitare la formazione di nidi di insetti e altri animali (topi, blatte);
- c) devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato.

### **Art. 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico o privato**

1. L'occupazione del suolo pubblico è consentita nel rispetto dell'art. 20 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada).

2. E' consentita l'occupazione nello spazio di pertinenza del pubblico esercizio individuato dalla proiezione ortogonale di quest'ultimo. Dette occupazioni sono concedibili esclusivamente a chi è titolare di locali interni posti al piano terra.

3. È possibile occupare una maggiore area, estesa a destra e/o a sinistra oltre il fronte del locale, quando la stessa risulta prospiciente ad altre aree private, ed in tal caso deve essere prodotto consenso, espresso nelle forme di legge, da parte dei proprietari, conduttori e/o usufruttuari delle suddette aree.

4. La larghezza massima di occupazione consentita è in ogni caso pari a ml. 12,00. La superficie massima delle occupazioni non può essere superiore al doppio della superficie destinata alla somministrazione ovvero della superficie di vendita e, comunque, non può essere superiore a mq. 36,00 nelle strade di tipo E ed F; nelle aree pedonalizzate la superficie massima non può superare i mq 50.

5. i "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

6. L'aumento dei posti a sedere consentito con l'autorizzazione del dehors non deve fare superare all'esercizio i limiti imposti dal decreto assessoriale n.21163 del 7 gennaio 1997 e s.m.i. e dalle norme regionali che regolano le dotazioni strutturali e igieniche dei locali in base al numero massimo di posti a sedere disponibili.

A solo titolo esemplificativo:

- a) se un locale è da asporto, non potrà essere autorizzato a realizzare un dehors;
- b) analoga condizione è quella dei bar senza posti a sedere;
- c) allo stesso modo se un locale ha un numero di posti a sedere che va da 0 a 80, tali da consentire la dotazione di un solo servizio igienico, l'aumento dei posti consentito dalla realizzazione del dehors non potrà mai superare la soglia massima di 80 posti, anche se stagionali. In caso contrario anche le dotazioni strutturali del locale dovranno essere modificate;
- d) per i bar e/o rosticcerie dove si fa somministrazione e consumo al tavolo o su banco fino a 40 posti a sedere anche solo stagionalmente, l'aumento dei posti dovuti alla realizzazione del dehors non potrà superare questa soglia senza che i locali igienici interni passino da n.1 servizio igienico per uomini e n.1 servizio igienico per donne (adeguato anche per i portatori di handicap) a n.3 servizi igienici di cui 1 per portatori di handicap.

#### **Art. 4 - Conferenza di Servizi**

1. Qualora fosse necessario acquisire pareri e/o nulla osta da altri Uffici e/o Settori dell'Amministrazione (Beni Culturali, Soprintendenza, Ville e Giardini, VV.FF., etc.), il Servizio competente indice una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/90 e s.m.i., adottando la decisione finale conformemente all'esito della riunione.

2. Si considera acquisito l'assenso di chi, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla Conferenza.

#### **Art.5 - Distanze**

1. Le occupazioni devono rispettare le seguenti distanze minime:

- a) ml 0,75 dall'apertura più vicina ( portone, finestra, saracinesca, etc);

- b) ml 1,50 da attrezzature e/o arredi pubblici;
- c) ml 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, etc;
- d) ml 15,00 dalle colonnine più esterne degli impianti di distribuzione carburante;
- e) ml 0,50 da aiuole, con o senza alberature. In caso di alberi monumentali e/o di pregio, tale distanza può essere aumentata discrezionalmente dall'Amministrazione;
- f) ml 2,00 da piste ciclabili.

2. Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue della stessa tipologia pari almeno a ml. 1,50.

3. Le occupazioni che siano in prossimità di incrocio carrabile non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e devono rispettare le distanze minime tra l'occupazione stessa e l'incrocio previste dal vigente codice della strada.

4. in prossimità di un incrocio o di un accesso o di un passo carrario, i "dehors" dovranno essere posizionati distanziati di almeno 5 metri dall'intersezione dell'incrocio stesso e di almeno 2 metri dagli attraversamenti pedonali; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i "dehors" non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare;

5. L'occupazione di suolo non può interessare un'area che sia posta a distanza inferiore a metri 5,00 rispetto all'allineamento del ciglio esterno del marciapiede trasversale e, comunque, non può interessare lo stesso marciapiede trasversale.

6. Non è consentito installare "dehors", o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta.

7. L'area dei "dehors" non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area bus di almeno 5 metri.

8. Non è consentito installare "dehors", o parti di essi, ad una distanza inferiore a ml 5 dagli edifici di culto e/o dai monumenti; in caso di edifici di culto e/o monumenti di particolare pregio, tale distanza può essere aumentata discrezionalmente dall'Amministrazione.

#### **Art. 6 - Tipologie di Aree Occupate**

Le tipologie di aree pubbliche o private soggette al pubblico passaggio nelle quali è consentita l'installazione di manufatti sono le seguenti:

**1. Marciapiede:** Può essere occupata la porzione di marciapiede antistante l'attività per una fascia non superiore alla metà della larghezza totale del marciapiede e, comunque, in ogni caso deve essere lasciata libera una zona larga m. 2 per il passaggio pedonale.

**2. Porticati pubblici o di uso pubblico:** Ove è ubicato il pubblico esercizio, in adiacenza all'edificio o in aderenza ai pilastri del porticato, l'occupazione è consentita entro la metà della larghezza del porticato e, comunque, lasciando sempre libera una fascia di m 1,00 per il passaggio pedonale, all'interno del porticato stesso.

**3. Strada pedonale e piazza pedonale:** Le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passaggio pedonale non inferiore a m. 3,00. Le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede; in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso. Potrà essere valutato un eventuale attraversamento stradale tra la sede del pubblico esercizio e il posizionamento di occupazioni su lato opposto all'attività commerciale stessa.

**Per l'occupazione della strada pedonale, in aderenza al marciapiede – lasciato libero per consentire il passaggio pedonale – è autorizzabile esclusivamente la tipologia 1.b**

**Per l'occupazione della piazza pedonale sono autorizzabili le due tipologie 1.a e 1.b.**

La pedana, ove presente, deve essere realizzata in legno o scatolare metallico con pavimento resiliente. Il pavimento della pedana, a prescindere dal materiale con cui è realizzato, deve essere antiscivolo e lavabile. Inoltre la pedana deve avere queste caratteristiche:

- a) deve essere semplicemente appoggiata e non ancorata al suolo;
- b) devono essere realizzate in modo da permettere la pulizia periodica nella parte coperta sottostante, evitando di sigillarle per evitare la formazione di nidi di insetti e altri animali (topi, blatte);
- c) devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

La recinzione con strutture verticali deve avere i requisiti di cui all'art. 2 punto 3a., ed in particolare è obbligatorio aggiungere al pannello di recinzione un pannello trasparente realizzato in plexiglass o vetro antinfortunistico, per un'altezza massima di 80 cm.

La profondità massima dell'occupazione posta a ridosso dell'edificio, sarà pari a m. 3,00. In caso di presenza di marciapiede la profondità massima dell'occupazione sarà di m. 3,00. Nel caso di presenza di altri pubblici esercizi frontisti, l'occupazione non può superare la mezzera della carreggiata e deve

comunque assicurare il passaggio di mezzi di servizio e di soccorso e/o pedonale non inferiore a m 3,00.

**4 Strada carrabile:** Questa tipologia riguarda le occupazioni con pedane degli stalli per il parcheggio pubblico normalmente posti ai lati delle carreggiate stradali carrabili. La collocazione della pedana avrà lo scopo di raccordare la quota stradale con la quota del marciapiede ove è collocata l'attività commerciale. È obbligatorio garantire, tra la pedana e l'esercizio commerciale, uno spazio di deambulazione di larghezza minima di 2 m: in tal modo in presenza di marciapiede larghi da 0 a 2 m la pedana sarà sempre collocata in adiacenza al marciapiede stesso, mentre in presenza di marciapiede larghi più di due metri la pedana potrà occupare anche parte del marciapiede stesso, garantendo obbligatoriamente lo spazio di deambulazione minimo di 2 m e i necessari raccordi tra le quote del marciapiede e la quota della pedana.

Per esigenze di visibilità/sicurezza stradale e di decoro urbano per questo tipo di occupazione è consentita solo la realizzazione della tipologia di dehors 1.b (art. 2) e per essa è tassativamente vietata l'aggiunta di tende verticali impermeabili contro la pioggia e gli altri agenti atmosferici. Ogni trasgressione sarà multata, e, se reiterata, comporterà l'annullamento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

La pedana deve essere realizzata in legno o scatolare metallico con pavimento resiliente. Il pavimento della pedana, a prescindere dal materiale con cui è realizzato, deve essere antiscivolo e lavabile. Inoltre la pedana deve avere queste caratteristiche:

- a) deve essere semplicemente appoggiata e non ancorata al suolo;
- b) devono essere realizzate in modo da permettere la pulizia periodica nella parte coperta sottostante, evitando di sigillarle per evitare la formazione di nidi di insetti e altri animali (topi, blatte);
- c) devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

La profondità massima della pedana posta in adiacenza al marciapiede non può superare i m. 2,50 e, ad ogni modo, non può comunque invadere la carreggiata stradale. La larghezza massima della pedana deve rispettare le prescrizioni indicate all'art. 3 del presente regolamento.

La delimitazione con strutture verticali deve avere i requisiti di cui all'art. 2 punto 3a.

## **Art. 7**

### **Occupazione di area non adiacente**

1. Fuori dei casi di cui all'art. 6, è consentita l'occupazione di area diversa lungo la stessa strada o piazza o lungo la strada immediatamente convergente o piazza adiacente solo in presenza di ampi spazi.

2. L'area non deve distare oltre m. 10,00 dall'accesso dell'esercizio purché nel rispetto delle norme di sicurezza .

3. Devono essere comunque acquisiti gli assensi dei titolari degli esercizi prospicienti l'area interessati e/o degli amministratori dei condomini.

## **Art. 8**

### **Divieti ed obblighi**

1. I manufatti autorizzati non devono interferire:

- a) con i passi carrabili;
- b) con passaggi c/o attraversamenti pedonali;
- c) con le corsie riservate ai mezzi pubblici;
- d) con gli spazi di fermata dei mezzi pubblici;
- e) con stalli, raccordi, rampe, corridoi e corsie di transito riservati ai soggetti invalidi;
- f) con gli spazi riservati ai veicoli in servizio di piazza;
- g) con le uscite di sicurezza;
- h) con gli spazi riservati ai cassonetti per i rifiuti;
- i) con gli spazi riservati con apposita segnaletica ai servizi di emergenza o igiene pubblica.

2. I manufatti non devono, altresì:

- a) occultare la segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
- b) occultare l'avvistamento di luci segnaletiche e/o semafori;
- c) occultare varchi di entrata/uscita di uffici pubblici, scuole, ospedali, condomini, caserme, teatri, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, siti museali, monumenti, ed ogni altro sito di interesse pubblico.

3. In caso di balconi e/o finestre poste al piano terra, ammezzato o al primo piano in corrispondenza dell'area richiesta, deve essere prodotto assenso alla collocazione da parte del proprietario e del locatario dell'immobile interessato e, se l'occupazione riguarda in parte un'area privata, anche del proprietario.

4. Non è consentita l'installazione di tende solari che interessino la fascia di marciapiede lasciata libera per il transito pedonale; non può essere consentita l'installazione di ombrelloni in caso di preesistente tenda solare, qualora non ne venga richiesta e/o prescritta e/o verificata la rimozione.

5. I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso (somministrazione di alimenti e bevande). Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori (salvo, per questi ultimi specifica autorizzazione in deroga).

6. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.

7. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;

b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;

c) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato, o, ove presente una pedana, custoditi ordinatamente all'interno di apposita delimitazione;

d) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;

e) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;

f) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **Art. 9**

### **Impianti tecnologici**

1. La posa dell'impianto di illuminazione è autorizzata a condizione che le luci non siano in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche e stradali.

2. L'impianto elettrico dovrà essere conforme alla normativa vigente di settore C.E.I., D.M. 37/2008 ed eseguito a regola d'arte da Ditta autorizzata. Il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre l'iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio per la tipologia corrispondente e la certificazione dell'impianto al termine dell'installazione.

3. Per il riscaldamento possono essere autorizzati radiatori dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento, alimentati da bombole con capacità non superiore a 10/15 Kg. Gli irradiatori devono essere certificati, collocati in modo da non intralciare il passaggio degli utenti e, se posti sotto tende e/o ombrelloni, questi dovranno essere costituiti da materiale ignifugo.

## **Art. 10**

### **Manutenzione – Sicurezza – Accessibilità**

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione ed igiene in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone.

2. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

3. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

## **Art. 11**

### **Pubblicità**

Sugli elementi di arredo autorizzati sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati. La pubblicità deve riguardare esclusivamente l'esercizio del titolare dell'autorizzazione, ed è soggetta al procedimento autorizzativo previsto dal relativo Regolamento Comunale, comprensivo del pagamento della relativa tassa. Non è ammesso alcun tipo di pubblicità sui pannelli di delimitazione verticale.

## CAPO II

### *Disposizioni amministrative*

#### Art.12

#### **Provvedimento Autorizzativo**

1. Le occupazioni di spazi ed arce pubbliche o di arce private soggette a pubblico passaggio di cui al presente piano possono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento autorizzativo costituente titolo per l'occupazione stessa.

2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio comunale che provvederà al rilascio della relativa autorizzazione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità riportate nel presente regolamento: il procedimento dovrà concludersi in gg. 90 (novanta) dalla data di ricevimento della richiesta. Per i procedimenti che non necessitano di pareri di altri Enti e/o Uffici, il termine è di gg. 60 (sessanta). È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio senza la specifica autorizzazione o autorizzazione.

3. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- b) se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale, Codice Fiscale/ Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
- c) ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;
- d) misura e consistenza dell'occupazione;
- e) tipologia dell'occupazione;
- f) durata, scopo e modalità d'uso dell'occupazione;
- g) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
- h) espressa presa d'atto che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione, e nel caso in cui ne venga a conoscenza avvierà un provvedimento di revoca della autorizzazione;

i) eventuale disponibilità, o assenti liberatori, da parte di altri soggetti titolari dell'area privata oggetto dell'occupazione;

j) in sede di primo rilascio, l'ufficio comunale deve acquisire da parte del richiedente, per la successiva trasmissione all'ASP competente, la SCIA sanitaria.

4. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

a) relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;

b) stralcio del P.R.G.

c) planimetria generale in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;

d) pianta in scala 1/200 o 1/100 del pubblico esercizio in relazione al quale si chiede la realizzazione del dehors, con l'indicazione della effettiva superficie di vendita e della dotazione di servizi igienici attualmente presenti;

e) planimetria in scala 1/200 dello stato attuale, con tutte le occupazioni attualmente presenti;

f) planimetria in scala 1/200 dello stato progettuale relativamente a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico, in cui sia evidenziata: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali soste veicolari con la effettiva disposizione (in senso parallelo, perpendicolare o obliquo), le eventuali presenze di fermate dei mezzi pubblici e relative pensiline, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, gli eventuali attraversamenti pedonali, scivoli e/o rampe per superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nel contesto dell'area interessata;

g) piante, prospetti e sezioni quotati in scala 1/100 o 1/50, con l'inserimento degli elementi di arredo;

h) documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni; le fotografie, panoramiche, particolareggiate, dovranno avere formato minimo di cm. 10x15;

i) disegni particolareggiati dei manufatti oggetto di autorizzazione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;

j) viste prospettiche dei manufatti contestualizzate nell'ambiente urbano, solo nel caso di occupazioni in piazze monumentali.;

k) relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, dei regolamenti comunali, nonché l'idoneità statica dei manufatti proposti;

l) relazione paesaggistica (per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi ricadenti in Centro Storico e zone storico monumentali.

m) progetto degli impianti che saranno realizzati in base alla vigente normativa dopo la definitiva realizzazione dovrà essere prodotta la relativa certificazione.

### Art. 13

#### **Durata dell'autorizzazione**

Il provvedimento autorizzativo è rilasciato unitamente agli elaborati grafici vistati dall'ufficio tecnico, che costituiscono parte integrante del provvedimento.

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente regolamento sono temporanee e/o continuative.

2. Le occupazioni temporanee sono rilasciate per periodo pari od inferiore a sei mesi.

3. Le occupazioni continuative sono rilasciate per un periodo massimo di tre anni.

4. Il provvedimento deve essere custodito dall'esercente all'interno dei locali in cui viene svolta l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.

5. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di tre annualità, acquisendo annualmente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a conferma della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e delle immutate condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento originario.

6. Alla scadenza della autorizzazione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo ai sensi del successivo art. 20.

7. Resta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificare, revocare o sospendere per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che sia dovuta alcuna forma di indennizzo.

## **Art. 14**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dietro assolvimento dei relativi oneri tributari e dietro presentazione di idonea polizza assicurativa, di durata pari alla autorizzazione, a copertura di eventuali danni provocati a terzi ed a beni di proprietà comunale (pavimentazione stradale, alberature, patrimonio verde, etc.) e salvo la regolarità dei pagamenti relativi a concessioni pregresse presentate dallo stesso soggetto.

2. Dovrà essere, altresì, prodotta la certificazione relativa alla regolarità degli impianti autorizzati secondo le normative di settore.

3. La validità dell'autorizzazione è soggetta al sopralluogo obbligatorio che il Corpo di Polizia Municipale congiuntamente al personale dell'Ufficio tecnico effettuano con lo scopo di verificare la rispondenza delle strutture realizzate con gli elaborati prodotti per il provvedimento autorizzativo.

## **Art. 15**

### **Obblighi del Titolare del Provvedimento**

Il titolare della autorizzazione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alle aree oggetto di autorizzazione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento;
- c) utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- d) alla scadenza della autorizzazione, rimuovere integralmente i manufatti e rimettere il suolo in pristino stato;
- e) non arrecare alcun danno al selciato e realizzare il manufatto in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti relativi ai sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- f) provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane ogni 15 (quindici) gg;
- g) osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, normative e regolamentari vigenti,

esonero il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;

h) assolvere i relativi oneri tributari previsti dalla vigente regolamentazione comunale;

i) ritirare la autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione e tenerla sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;

j) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della autorizzazione;

k) provvedere al conferimento dei rifiuti con le apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano;

l) all'interno dei dehors deve essere gratuitamente disponibile un servizio WiFi per un minimo di 30 min., libero e aperto a tutti oppure dedicato solo ai clienti dell'esercizio in oggetto.

## **Art. 16**

### **Obblighi a Carattere Sanitario**

1. Ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE 178/2002 e del Reg. CE n. 852/04, al titolare della autorizzazione nella qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) spetta garantire che nell'impresa da esso gestita gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione in materia alimentare inerenti la sua attività in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. Tale responsabilità viene estesa alle strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. In seguito alla autorizzazione di suolo pubblico, va trasmessa al SUAP la SCIA sanitaria per ampliamento attività con allegate autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, planimetrie e relazione tecnica (dettagliata sul tipo di somministrazione di alimenti, sui materiali ed attrezzature utilizzati, sul numero di addetti, su servizi e spogliatoi), da trasmettere successivamente all'Autorità Sanitaria competente.

3. La SCIA verrà integrata con:

a) una corretta valutazione della corrispondenza tra l'ampliamento della capacità ricettiva del locale e la capacità produttiva e gestionale dell'attività;

b) una revisione nel manuale HACCP con le necessarie modifiche conseguenti all'ampliamento della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il

trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza

c) analisi dei rischi GHP (buone pratiche igieniche) e GMP (buone pratiche di lavorazione);

d) adeguata protezione delle aree destinate alla somministrazione, anche con previsione di ulteriori accorgimenti in caso di avversità climatiche, se del caso fino alla chiusura temporanea.

4. I suddetti obblighi saranno vagliati dall'Autorità Sanitaria competente per territorio, che potrà impartire ulteriori limitazioni e/o prescrizioni.

## Art. 17

### **Revoca, sospensione e decadenza della autorizzazione**

1. L'efficacia ovvero l'operatività del provvedimento autorizzativo può essere sospesa per il tempo strettamente correlato al perdurare di tali eventualità, per gravi ragioni adeguatamente motivate, per sopravvenute variazioni ambientali e/o relative al traffico veicolare, per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per omesso od insufficiente pagamento del canone ai sensi del Regolamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, ed infine l'efficacia del provvedimento autorizzativo può essere sospesa per mancato rispetto delle indicazioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzativo può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale con apposito atto adeguatamente motivato.
4. L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevedrà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, accertata mediante verbale delle Autorità di Vigilanza, il titolare è tenuto ipso facto ad eliminare l'irregolarità senza necessità di apposita prescrizione dell'Ufficio competente. E', inoltre, tenuto al pagamento della relativa sanzione amministrativa secondo il successivo art. 21.
6. La autorizzazione decade, a seguito di provvedimento espresso:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non ottempera alle prescrizioni della autorizzazione rilasciata;
- b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
- c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di autorizzazione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
- d) quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;
- e) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente;
- f) Il titolare della autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dal competente Ufficio Comunale nel rispetto della normativa vigente, nel caso in cui venga accertato il perdurare di una violazione già accertata con precedente verbale.
- g) Il titolare della autorizzazione dichiarata decaduta dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza a rimuovere i manufatti con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
- h) In caso di decadenza del provvedimento autorizzativo, non è ammesso in capo al titolare dell'atto decaduto il rinnovo della autorizzazione per 1 anno. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

## **Art. 18**

### **Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta al competente Ufficio Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dei manufatti ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di autorizzazione.

2. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento autorizzativo, il titolare del

provvedimento restituirà al competente Ufficio Comunale, contestualmente alla comunicazione, il provvedimento originale.

## **Art. 19**

### **Rinnovo della autorizzazione**

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta al competente Ufficio Comunale evidenziando gli estremi della originaria autorizzazione.

2. La domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Le domande presentate oltre tale termine saranno esitate ugualmente, ma non sarà garantita la conclusione del procedimento prima della scadenza della originaria autorizzazione.

3. La autorizzazione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento, previa dichiarazione ai sensi del decreto legislativo n.445/00 di non aver apportato modifiche al manufatto rispetto a quanto autorizzato e di non aver commesso le violazioni di cui all'art 8 del presente regolamento, sopra esplicitate.

4. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 12 del presente regolamento.

5. Non si procederà al rinnovo della autorizzazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 19, nelle seguenti fattispecie:

a) quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate le stesse violazioni, relative all'uso del suolo pubblico, per la seconda volta; in tale ipotesi il titolare della autorizzazione non potrà ottenerne altra prima di 1 anno;

b) per cattiva manutenzione e/o igiene dei manufatti collocati sul suolo concesso; il titolare della autorizzazione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buono stato manutentivo;

c) nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza concessa; resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel denegare il rinnovo della autorizzazione qualora si verificano mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

## **Art. 20**

### **Sub ingresso di nuovo proprietario e cessazione attività**

1. Nel caso di sub ingresso nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del Dehors esistente deve

- richiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio di nuova autorizzazione in continuità con quella preesistente.
2. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della autorizzazione originale, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di autorizzazione.
  3. Il rilascio del nuovo titolo autorizzativo è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessazione dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.
  4. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il de hors deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del Dehors a spese del medesimo soggetto cessante.
  5. La autorizzazione di aree per de hors può essere rilasciata esclusivamente ad esercizi dotati di servizi igienici. Le dotazioni dei servizi igienici possono essere acquisite anche presso locali situati in immobili diversi dal pubblico esercizio posti nelle sue vicinanze.

## Art. 21

### Sanzioni

1. Le occupazioni che non corrispondono ai requisiti di cui al superiore articolato sono assoggettabili al regime sanzionatorio pecuniario da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23 oltre che l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni dell'atto autorizzativo.
2. Qualora la difformità dell'occupazione rispetto al provvedimento autorizzativo comporti intralcio alla circolazione stradale e pedonale, con potenziale pregiudizio per la sicurezza, il titolare dell'esercizio dovrà rimuovere immediatamente il manufatto.
3. In tale ultimo caso, si procederà anche all'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per gg. 5 (cinque) ex art. 3 Legge 94/2009.
4. Resta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto dei requisiti generali specifici in materia di igiene previsti dal Pacchetto Igiene.
5. Le occupazioni di porzioni di superficie o spazi di suolo di cui il comune di Misilmeri è titolare effettuate senza la prescritta autorizzazione o in eccedenza a quanto concesso si ritengono abusive. Sono, inoltre, abusive le occupazioni revocate, dichiarate decadute, scadute, sospese e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti. Tali occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'occupazione. L'Amministrazione

Comunale provvederà, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, ad ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

## Art. 22

### Applicazione del tributo

1. Le occupazioni disciplinate nel presente regolamento sono soggette al pagamento del tributo di cui al Regolamento adottato con deliberazione di C.C. n. 45/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'occupazione di stalli di sosta in gestione a soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale è consentita nel rispetto dei relativi contratti di servizio e/o convenzioni vigenti.

## Art. 23

### Norma Transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicheranno a far data dalla esecutività del relativo atto di adozione.

2. Le richieste di concessioni per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all'adozione del presente regolamento e non ancora esitate, dovranno essere integrate secondo i nuovi dettati.

3. Le occupazioni già concesse dovranno adeguarsi entro **180 (centottanta)** giorni alle nuove disposizioni. I titolari di occupazioni di suolo pubblico dovranno comunicare, entro la scadenza dei **180 (centottanta)** giorni, l'avvenuto adeguamento mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000).

4. I titolari di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico non più in regola antecedentemente all'approvazione del presente regolamento entro **60 (sessanta)** giorni dall'esecutività dello stesso, potranno presentare comunicazione di prosecuzione attività dichiarando contestualmente di essere conformi al nuovo dettato normativo. In tal caso all'istanza dovrà essere allegata documentazione fotografica del manufatto ed eventuale integrazione mancante rispetto a quanto previsto all'art. 12.

5. Nel caso di dichiarazione mendace circa i requisiti posseduti all'atto di presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, accertata mediante verbale delle Autorità di Vigilanza, il titolare sarà sanzionato ai sensi dell'art. 21 con l'applicazione del massimo della pena, oltre che denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

6. Non è consentita qualsiasi altra tipologia di occupazione per somministrazione all'aperto diversa da quelle previste dal presente regolamento.

## **Art. 24**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allo Albo Pretorio e sul sito internet di questo Comune. Sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente adottate dall'amministrazione comunale incompatibili con il presente regolamento.